



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con Decreto 31 gennaio 2017;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;

VISTI gli artt. 52-*bis*, 52-*ter*, 52-*quater* e 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato *“Testo Unico”*, come integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTA la legge 23 agosto 2004 n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno riportante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;

VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTA la legge 19 dicembre 2013, n.153 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto *“Trans Adriatic Pipeline”*, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 e, in particolare. l'art.6 dell'Accordo;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;

VISTO l'articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

PREMESSO che, con istanza del 10 novembre 2015, perfezionata il 23 marzo 2016, la Soc. Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione alla realizzazione del progetto *“Interconnessione TAP DN 1400 (56”) DP 75 bar”*, (di seguito *“Interconnessione TAP”*); contestualmente la Società ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito *“MATTM”*) istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;



VISTA la nota n. 10157 dell'11 aprile 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, questo Ministero ha attivato la procedura per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, del metanodotto "*Interconnessione TAP*"; con la medesima nota sono state consegnate, per il tramite della Società Snam Rete Gas, copie degli elaborati tecnici di progetto alle Amministrazioni, Enti e Società interessate, al fine del rilascio degli atti di rispettiva competenza, dei quali è stata richiesta l'espressione nell'ambito della Conferenza di servizi indetta con la medesima nota, specificando che i Comuni interessati si sarebbero dovuti esprimere con Delibera di Consiglio comunale e che la Regione Puglia avrebbe dovuto emanare il proprio atto di intesa con Delibera di Giunta, entro i termini di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*ter* del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327 e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il prescritto avviso di avvio del procedimento – con l'elenco recante indicazioni dei Comuni, fogli e particelle interessate dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente, è stato affisso per venti giorni consecutivi decorrenti dal 27 aprile 2016 all'Albo pretorio dei Comuni di Melendugno (LE), Vernole (LE), Castri di Lecce (LE), Lizzanello (LE), Lecce, Surbo (LE), Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR), Brindisi e, in pari data, sui quotidiani "La Repubblica", "La Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi", "Il Nuovo Quotidiano di Puglia Lecce" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 28 aprile 2016;

VISTA la nota n. 1050 del 5 dicembre 2016, con la quale la Società proponente ha trasmesso a questo Ministero documentazione integrativa riportante alcune ottimizzazioni di progetto sviluppate successivamente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, che si sono rese necessarie al fine di superare alcune criticità evidenziate da Amministrazioni locali nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o rilevate a seguito dei rilievi effettuati dalla Società per lo sviluppo della progettazione esecutiva. Le ottimizzazioni interessano i Comuni di Vernole (LE), Lizzanello (LE), Lecce, San Pietro Vernotico (BR) e Brindisi; con la stessa lettera Snam Rete Gas ha trasmesso, a seguito di tali ottimizzazioni che hanno comportato una variazione della lunghezza totale del metanodotto da Km 55,09 a Km 55,43, l'elenco aggiornato dei Comuni, dei fogli e delle particelle interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e le aree in occupazione temporanea;

VISTA la nota prot. n. 34691 del 7 dicembre 2016, con la quale è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati, per il tramite di Snam Rete Gas, copia della documentazione integrativa riportante le ottimizzazioni di cui sopra al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

CONSIDERATO che, relativamente alle citate ottimizzazioni, ai sensi dell'art. 52-*ter* del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il prescritto avviso di prosieguo del procedimento – con l'elenco recante indicazioni dei Comuni, fogli e particelle interessate dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente, è stato affisso per venti giorni consecutivi, decorrenti dal 22 dicembre 2016, all'Albo pretorio dei Comuni di Melendugno (LE), Vernole (LE), Castri di Lecce (LE), Lizzanello (LE), Lecce, Surbo (LE), Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR), Brindisi e, in pari data, sui quotidiani "La Repubblica", "La Gazzetta del Mezzogiorno - Brindisi", "Il Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, nel corso del procedimento di valutazione ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ha formulato osservazioni relative "*alla necessità di assicurare la totale compatibilità formale del progetto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con tutti i vincoli presenti sul territorio*" e che in risposta a tali osservazioni Snam Rete Gas, con nota prot. n. 807 del 19 giugno 2017, ha



trasmesso anche a questo Ministero ulteriore documentazione integrativa riportante nuove ottimizzazioni progettuali e di tracciato, effettuate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del PPTR, nei tratti interferenti con areali vincolati del PPTR medesimo, senza variazione della lunghezza del metanodotto. Tali ottimizzazioni riguardano la realizzazione di tratti *trenchless* e di strutture temporanee per la protezione degli ulivi;

VISTO che il MIBACT con nota n. 18629 del 23 giugno 2017, ha “*VALUTATO che le ottimizzazioni progettuali proposte in ultimo dalla Società Snam Rete S.p.A., con l’adozione della tecnica del trenchless, hanno eliminato il contrasto con la specifica disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, prevista dal PPTR e dalle Schede PAE di vestizione dei vincoli decretati, come anche dichiarato dalla Soprintendenza competente*”;

CONSIDERATO che le ottimizzazioni del tracciato del considerato precedente, che riguardano i Comuni di Vernole (LE), Lizzanello (LE) e Lecce, non hanno comportato l’interessamento di nuove particelle catastali per quanto attiene alla fascia VPE, mentre l’inserimento o la modifica delle opere *trenchless* previste in progetto e la necessità di allestire idonee strutture atte a proteggere i filari temporanei degli ulivi hanno comportato l’introduzione, per quanto riguarda le sole aree in occupazione temporanea, di alcuni allargamenti della pista lavori, con il conseguente interessamento di nuove particelle catastali;

VISTA la nota prot. 16695 del 10 luglio 2017, con la quale questo Ministero ha trasmesso agli Enti, Amministrazioni e Società interessate, per il tramite della Soc. Snam Rete Gas, copia della documentazione integrativa riportante le ottimizzazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che, a seguito delle sopracitate ottimizzazioni, ai sensi dell’art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il prescritto avviso di prosieguo del procedimento – con l’elenco recante indicazioni dei Comuni, fogli e particelle interessate dalla fascia per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente, è stato affisso per venti giorni consecutivi, decorrenti dal 25 luglio 2017, all’Albo pretorio dei Comuni di Melendugno (LE), Vernole (LE), Castri di Lecce (LE), Lizzanello (LE), Lecce, Surbo (LE), Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR), Brindisi e in pari data sui quotidiani “La Repubblica”, “La Gazzetta del Mezzogiorno - Brindisi”, “Il Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 3 agosto 2017;

VISTO il Decreto n. 249 del 22 settembre 2017, con il quale il MATTM, ha decretato la compatibilità ambientale del progetto con prescrizioni, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, emessa ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, resasi necessaria a causa del mancato concerto del MiBACT;

VISTA la nota prot. n. 1017 del 28 settembre 2017, con la quale, per il tramite della Soc. Snam Rete Gas, è stata consegnata agli Enti interessati la Relazione Paesaggistica al fine dell’espressione del parere di competenza;

VISTA la nota prot. 22488 del 27 settembre 2017 con la quale questo Ministero ha convocato la riunione di Conferenza di servizi in data 17 ottobre 2017;

VISTA la nota prot. n. 5766 del 6 ottobre 2017, con la quale la Regione Puglia, al fine della propria partecipazione, ha chiesto un differimento della riunione di cui sopra;

VISTA la nota prot. 23380 del 9 ottobre 2017 con la quale questo Ministero, non ravvisando motivi ostativi alla richiesta della Regione Puglia, ha rinviato la seduta della Conferenza di servizi al 23 ottobre 2017;

VALUTATE le osservazioni pervenute da parte di ditte catastali interessate dalla posa del metanodotto, nonché le controdeduzioni presentate dalla Snam Rete Gas;

VISTO il resoconto verbale della citata riunione di Conferenza di Servizi del 23 ottobre 2017,



a cui la Regione Puglia non si è presentata nonostante la citata richiesta di differimento, a conclusione della quale, tenuto conto dei pareri e nulla osta favorevoli con o senza prescrizioni espressi dalle Amministrazioni e dagli Enti e Società interessate e dei pareri contrari di alcuni comuni, la conferenza è stata chiusa rinviando all'acquisizione della delibera di intesa della Regione Puglia, chiarendo ulteriormente che *“al fine dell'adozione della determinazione conclusiva del procedimento, il MISE inviterà, ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della legge 239/2004, la Regione Puglia a trasmettere, entro i successivi 30 giorni, la propria Delibera di Giunta regionale.”*;

VISTE le note prot. n. 25121 del 30 ottobre 2017 e prot. n. 25326 del 31 ottobre 2017, con le quali il suddetto verbale della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso alle Amministrazioni, Enti e Società regolarmente convocati in Conferenza; in particolare, la nota prot. n. 25121 del 30 ottobre 2017 con cui, unitamente alla trasmissione del verbale, questo Ministero ha nuovamente invitato, ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della legge 239/2004, la Regione Puglia ad esprimersi, con Delibera di Giunta, sull'intesa;

VISTA la nota prot. n. 6524 del 6 novembre 2017, con la quale la Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in riscontro alla nota prot. n. 25121 del 30 ottobre 2017, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta n. 1682 del 24 ottobre 2017, con la quale la Regione Puglia ha espresso la mancata definizione dell'intesa, evidenziando carenze procedurali e di documentazione del progetto, nonché rilevando che *“nel D.M n.249/2017 manca una chiara indicazione delle effettive e dirette misure di compensazione che tengano conto dei principali impatti ambientali generati dall'inserimento del progetto nel territorio e dal suo esercizio, che tengano conto dello sviluppo dell'opera e del suo valore complessivo”*;

VISTA la nota prot. n. 9200 del 29 novembre 2017, con la quale, a seguito della trasmissione del resoconto verbale della riunione di Conferenza dei servizi del 23 ottobre 2017, la Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, *“alla luce del deliberato di cui alla DGR n. 1682 del 24/10/2017 e delle risultanze della Conferenza di servizi del 23/10/2017, nonché di quanto rilevato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Lecce”*, ha chiesto chiarimenti su *“quali procedure [questo Ministero] intenda adottare, al fine di consentire [al medesimo Servizio] (quale articolazione regionale competente all'adozione della richiesta di autorizzazione paesaggistica), l'espressione di quanto di competenza.”*;

VISTA la lettera prot. n. 28463 del 4 dicembre 2017, con la quale, in risposta alla citata nota della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, questo Ministero, evidenziando che l'Ente regionale, pur essendo da tempo in possesso di tutta la documentazione richiesta per l'espressione del parere paesaggistico di competenza, non si era ancora espresso, ha concesso ulteriori cinque giorni per consentire alla Regione Puglia – Dipartimento Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, di esprimere, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, il proprio parere paesaggistico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 14-*ter* della legge 241/90;

CONSIDERATO che la sopra citata nota prot. n. 28463 del 4 dicembre 2017 è rimasta priva di riscontro da parte del Dipartimento Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, che pertanto non ha espresso il parere paesaggistico di competenza;

CONSIDERATA la strategicità e l'urgenza di realizzazione dell'opera, strategica e di preminente interesse nazionale ai sensi della legge n.164/2014 e anche necessaria all'esercizio del metanodotto di importazione Trans Adriatic Pipeline (TAP), dichiarato dall'Unione



Europea “Progetto di Interesse Comune” (PCI), facente parte della Strategia Energetica Nazionale, approvata con decreto interministeriale del 10 novembre 2017 e considerati gli obblighi derivanti dalla legge di Ratifica dell’Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul metanodotto di importazione TAP;

RITENUTA, in base ai principi costituzionali del buon andamento, della ragionevolezza, del non aggravio dell'azione amministrativa e dell'economicità, dettati sia dall'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, sia dal comma 2 dell’art. 52-*bis* del Testo Unico, applicabile la procedura prevista dall'art. 1, comma 8-*bis*, della legge 239/2004, in quanto la Conferenza di servizi non si è potuta concludere con esito positivo per l’inerzia della Regione Puglia;

VISTA la determina dirigenziale del 24 novembre 2017 che, conseguentemente all’inerzia della Regione Puglia, ha rimesso il procedimento, di cui all’art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto “*Interconnessione TAP DN 1400 (56”)*”, *DP 75 bar*”, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 8-*bis*, della legge 239/2004;

VISTO il resoconto della riunione del 21 dicembre 2017 tenutasi nell’ambito del procedimento svolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA), ai sensi dell’art. 1, comma 8-*bis*, della legge 239/04, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Puglia e della Soc. Snam Rete Gas in cui, in particolare, è stato evidenziato “*che tra la Regione Puglia e il Ministero dello sviluppo economico si è sviluppato un dialogo collaborativo che ha permesso di trovare una mediazione su alcuni punti di contrasto, risolti con l’accordo di porre alcune prescrizioni a carico di SNAM RETE GAS e precisamente:*

- 1- *Prevedere la definizione di misure di ristoro ambientale per i territori interessati, come prescritto dalla normativa vigente;*
- 2- *Assumere l’impegno a facilitare percorsi di decarbonizzazione dell’area salentina e brindisina;*
- 3- *Prima dell’avvio dei lavori, presentare ai competenti uffici regionali l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’espianto e reimpianto degli ulivi stessi, come previsto dalla normativa vigente.”* e che quindi delle sei richieste di misure di compensazione da parte della Regione, tre sono state accolte, una è già stata superata come riconosciuto dal MATTM nel decreto V.I.A. con l’adozione da parte di SNAM Rete Gas delle citate ottimizzazioni che riguardano, tra l’altro, l’utilizzo della tecnica *trenchless* per l’attraversamento dei Prati e pascoli naturali siti nel territorio di Lizzanello, e due sono state ritenute non attuabili perché non rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti;

CONSIDERATO che in merito alla compatibilità dell’opera con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, nel corso dell’istruttoria presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, è stato rappresentato che il MATTM ha ritenuto nell’ambito del procedimento di V.I.A. che l’adozione della tecnologia *trenchless* adottata dalla Società ha assicurato la coerenza dell’opera con i vincoli presenti sul territorio del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), e cioè che “*dal raffronto analitico delle progettazioni risulta che le ulteriori azioni di progetto eliminano qualsiasi interferenza per quel che attiene le interferenze con il PPTR*”, come anche dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, nella nota n.11507 dell’8 giugno 2017, il cui parere, riportato nella nota MIBACT n.18626 del 23 giugno 2017, ha carattere vincolante ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica;

CONSIDERATO che con decreto 13 marzo 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 2 maggio 2018, prot.877, il Presidente del Consiglio dei Ministri “*valutati gli interessi coinvolti nel procedimento in esame, costituiti, da un lato, dalla necessità di assicurare la realizzazione dell’opera in esame che permette l’interconnessione del gasdotto di importazione Trans*



Adriatic Pipeline (TAP) alla rete nazionale dei gasdotti, e, dall'altro lato, dalla necessità di rispettare le esigenze di tutela e sicurezza dei territori sui quali l'opera insiste", ha ritenuto "nell'esame delle posizioni contrapposte, e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di condividere la posizione del Ministero dello sviluppo economico che garantisce, comunque, la tutela e la sicurezza dei territori sui quali l'opera insiste" ha superato la mancata intesa della Regione Puglia, di cui al comma 8-bis, art.1 della legge 239/2004, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Interconnessione TAP DN 1400 (56"), DP 75 bar", "in considerazione della rilevanza energetica e strategica dell'infrastruttura facendo proprie le posizioni delle amministrazioni che si sono espresse a favore del progetto", nel rispetto delle prescrizioni evidenziate nell'istruttoria DICA;

VISTA la nota n.0014433 del 2 maggio 2018, con la quale la Corte dei Conti ha comunicato la registrazione del citato DPCM il provvedimento indicando contestualmente che *"resta fermo che sarà cura della SNAM rete gas osservare le prescrizioni indicate nel citato verbale del 21 dicembre 2017"*;

RITENUTO di rendere operative nell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto le prescrizioni previste dal citato DPCM e dalla registrazione della Corte dei Conti,

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata *"Interconnessione TAP" DN 1400 (56") – DP 75 bar*, redatto dalla Soc. Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2

1. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'art. 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 3

1. E' dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 4

1. E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinques*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le



opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Art. 6

1. E' fatto obbligo alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite in ambito di decreto di V.I.A. e a quelle di cui ai pareri dalle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in allegato.

La Soc. Snam Rete Gas S.p.A. deve, inoltre:

- a) definire, con la Regione Puglia e gli enti locali interessati dalla realizzazione dell'opera, le misure di ristoro ambientale per i territori interessati, ai sensi della normativa vigente (art.1, comma 5 della legge 239/2004);
 - b) contribuire alla decarbonizzazione e all'ampliamento della metanizzazione della Regione Puglia e, in particolare, dell'area salentina e brindisina, e realizzare con priorità, ove richiesto, nuovi punti di riconsegna del gas metano a reti locali di distribuzione o allacciamenti diretti a clienti industriali;
 - c) prima dell'avvio dei lavori, presentare ai competenti uffici regionali l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'espianto e reimpianto degli ulivi, come previsto dalla normativa vigente.
2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli. La vigilanza e la verifica della ottemperanza alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è svolta dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche.
 3. La Soc. Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a comunicare gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.
 4. La Soc. Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta a depositare il progetto esecutivo al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.

Art. 7

1. I lavori di costruzione del metanodotto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque dalla data del presente decreto, salvo proroghe concesse per motivi non dipendenti dalla Soc. Snam Rete Gas.

Art. 8

1. La Soc. Snam Rete Gas provvederà alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 10, della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016). Di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.



Art. 9

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore Generale
(*ing. Gilberto Dialuce*)



Quadro Sinottico delle Prescrizioni rese da ciascun Ente o Amministrazione Metanodotto: Interconnessione TAP

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Decreto Favorevole di Compatibilità Ambientale n° 249 del 22.09.2017	Le prescrizioni inserite nel decreto V.I.A. sono consultabili al seguente link: http://www.va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/1579/2600?Testo=&RaggruppamentoID=186#form-cercaDocumentazione
Ministero della Difesa Comando Militare Esercito "Puglia"	Nota del 05.04.2017 prot. 6488	Parere favorevole con l'indicazione che: - l'opera dovrà essere subordinata alle clausole cautelative degli interessi militari (art.332, comma 1 del D.Lgs. 66/2010), - dovrà essere acquisita la concessione demaniale per la porzione ricadente su territorio demaniale, - dovrà essere realizzata la bonifica degli ordigni bellici.
Provincia di Brindisi Settore Ambiente Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica, Servizio Viabilità	Nota del 17.10.2017, prot. n° 32376 e nota del 4.05.2016, prot.18787	Parere tecnico favorevole con prescrizioni: - Gli attraversamenti delle S.P. dovranno essere eseguiti senza interessare la sede stradale ovvero attraverso idonee trivellatrici (spingitubo), - prestare particolare attenzione alla realizzazione del Pil n° 5: il fabbricato B4 in c.a. dovrà essere edificato ad una distanza non inferiore a metri 20 dalle pertinenze stradali.
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II	Nota del 5.07.2017 prot. n° 46695	Nulla osta alla costruzione alle seguenti condizioni: - siano rispettate le norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni contenute nel D.Lgs. n.259/2003, - i lavori vengano eseguiti secondo quanto previsto dal DM 24.11.84 del Ministero dell'Interno, - nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrante siano rispettate le norme CEI 11/17, - la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti, - durante i lavori la Società dovrà consentire a sue spese le verifiche da parte dei tecnici dell'Ispettorato Territoriale.
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo	Nota del 12.10.2017, prot. n° 5011 e nota del 25.01.2017, prot.5011	Parere favorevole subordinato al rilascio di autorizzazione, come previsto dal regolamento regionale 17/2013, in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.
RFI	Nota prot. 4344 del 19.10.2017 che conferma nota prot. 2399 del 6.6.2016	Dovrà essere stipulata apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A.
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Struttura Territoriale Operativa di Brindisi – Taranto - Struttura Territoriale Operativa Lecce - Direzione Reti e Impianti	Nota del 4.05.2016, prot. n.49685 Nota del 20.02.2017 prot. n° 20877 Nota del 24.10.2017, prot. n.123408	Parere favorevole con prescrizioni: -tutti gli attraversamenti dovranno essere realizzati in sottopasso, anche nei casi in cui la distanza tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e/o di fognatura nera e la generatrice superiore del gasdotto sia superiore a m.1,5 metri, -in corrispondenza dell'intersezione tra gli accessi carrabili e le condotte AQP in acciaio dovranno essere realizzate delle protezioni della condotta con lastre di calcestruzzo armato dotate di ganci, opportunamente dimensionate, -prima delle attività dovrà essere stipulata apposita convenzione con AQP e dovrà essere informata preventivamente la struttura territoriale interessata.